



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 7 del 07/02/2018

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ESENZIONI, ALIQUOTE E RIDUZIONI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018 .

L'anno **duemiladiciotto** addì **sette** del mese di **febbraio** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:

MAZZETTI STEFANO	Presente
BASSI LAURA	Presente
BIGNAMI CLAUDIO	Presente
DONATI RAFFAELA	Presente
DUCCI GIANLUCA	Assente
FELIZIANI FEDERICO	Presente
LENZI MARILENA	Presente
MACCHIAVELLI LUCIANO	Presente
MARTINI SILVIA	Presente
MECAGNI MANILA	Presente
NUVOLI DAVIDE	Assente
RASCHI ALESSANDRO	Presente
SALAMONE EUGENIO	Presente
CALZOLARI ENRICA	Presente
FORTUZZI PIETRO	Presente
BIAGIONI LORENZO	Presente
RAIMONDI STEFANO	Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Risultano presenti gli Assessori esterni: Corti Renzo, Mastrapasqua Carla, Turrini Mirco.

Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ESENZIONI, ALIQUOTE E RIDUZIONI TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che comprende:

- l'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTI gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge n. 147/2013;

ATTESO che l'articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:

- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;

- al comma 682, che il Comune determina, con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 7/4/2014 e modificato con deliberazione n.12 in data 20/4/2016, ed in particolare l'articolo 7, dove è previsto che annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

TENUTO conto che per "servizi indivisibili comunali" s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai Comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 29/3/2017, esecutiva ai sensi di legge, a termini della quale vennero approvate le aliquote del tributo a valere per l'anno 2017;

VISTA la legge 28/12/2015, n. 208, Legge di Stabilità per il 2016 che sul fronte dell'applicazione del Tributo TASI dispone quanto segue:

abolizione della Tasi per il proprietario che utilizza l'immobile come abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui dimora abitualmente ed ha la residenza anagrafica, ad eccezione degli immobili di categoria A1, A8 e A9

abolizione della Tasi per il detentore (inquilino e comodatario) che impiega l'immobile come propria abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui dimora abitualmente ed ha la residenza anagrafica, ad eccezione degli immobili di categoria A1, A8 e A9

abolizione della Tasi per i coniugi in regime di separazione e/o divorzio la cui ex casa coniugale risulta assegnata all'ex coniuge

riduzione del 25% della Tasi per i proprietari di immobili affittati a canone concordato

riduzione del 50% della Tasi per i proprietari che danno l'immobile in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta che la occupano quale loro abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il comodatario dimora abitualmente ed ha la residenza anagrafica, a condizione che:

1) il contratto di comodato sia registrato,

2) il comodante possieda solo un immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione degli immobili di categoria A1, A8 e A9.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n 81 in data 20/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, a termini della quale l'Organo stesso, in quanto preposto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 2, ultimo periodo e dell'articolo 174, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predisposizione dello schema di bilancio, ha proposto al Consiglio Comunale, stante il blocco delle aliquote dei Tributi locali e delle Addizionali, di confermare per il 2019 le aliquote, riduzioni ed esenzioni approvate con la deliberazione consiliare n. 11 in data 29/3/2017

APPURATO quindi il gettito per le fattispecie rimaste in vigore, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2018, è stato quantificato in € 835.000 e oltre al trasferimento sostitutivo per le fattispecie soppresse quantificato in € 1.140.476,19 garantisce la copertura dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella allegato "A" alla presente deliberazione, nell'ambito della quale sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al personale addetto, all'acquisto di beni, alle prestazioni di servizi, all'utilizzo di beni di terzi ed ai trasferimenti, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 81/2017 sopra citata;

CONSIDERATO che:

- la legge 27/12/2017, n. 205 Legge di Bilancio 2018 (art. 1 comma 37) ha confermato il blocco delle aliquote dei tributi locali e delle Addizionali;
- si reputa, pertanto, opportuno uniformarsi alla proposta formulata dall'Organo esecutivo a termini della citata deliberazione n 81 in data 20/12/2017 e, conseguentemente, confermare per l'anno 2018, le aliquote e riduzioni del tributo come riportate nella parte dispositiva e relative alle fattispecie che restano soggette all'applicazione del tributo stesso:

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale:

- "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
- Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Richiamato il comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno in data 29/11/2017, pubblicato nella G.U. n. 285 del 06/12/2017, che differisce dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

VISTI

- lo Statuto Comunale vigente;
- Il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- Il D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
- la legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- la legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
- la legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017)
- la legge 27/12/2017, n. 205 Legge di stabilità per il 2018;
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta e della Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Presenti n. 15

Con 10 voti favorevoli e 5 contrari (Salamone, Calzolari, Fortuzzi, Biagioni e Raimondi) espressi con votazione palese

DELIBERA

a) di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante dispositivo;

b) di determinare per le fattispecie che restano soggette all'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a valere per l'anno 2018, le aliquote e riduzioni mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2017 approvate con la deliberazione consiliare n. 11 in data 29/3/2017 e sotto-riportate:

Aliquota 1,80 per mille per le unità immobiliari di categoria **A1, A8 e A9** adibite ad abitazione principale e pertinenze

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE:

Per l'abitazione principale così come sopra specificata spetta, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione e relative pertinenze, la detrazione di € 20 per ogni figlio minorenni dopo il primo, inserito in nuclei familiari formati da minimo tre persone con almeno due minori

Esempi:

nucleo familiare con un figlio sia maggiorenne che minorenni = no detrazione

nucleo familiare con un figlio minorenni ed uno maggiorenne = no detrazione nucleo familiare con tre figli di cui due maggiorenni e 1 minorenni = no detrazione

nucleo familiare con tre figli di cui uno maggiorenne e 2 minorenni: € 20 di detrazione

nucleo familiare con tre figli minorenni = € 40 di detrazione

Aliquota 1,30 per mille per:

Tutte le fattispecie di immobili e fabbricati non compresi nelle successive aliquote.

In via esemplificativa:

- fabbricati affittati a canone libero di qualunque categoria catastale,
- eventuali unità pertinenziali di categoria C2, C6 e C7 dell'abitazione principale non rientranti nell'aliquota abolita
- fabbricati concessi in uso gratuito o comodato diversi da quelli indicati nell'aliquota specifica

Aliquota 1,30 per mille per:

Fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del T.U. di cui al D.P.R. N.917 del 1986

Aliquota 1,20 per mille per:

- Aree fabbricabili

Aliquota 1,20 per mille per:

- Fabbricati sfitti o comunque tenuti a disposizione di qualunque categoria catastale;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permane tale destinazione

Aliquota 0,00 per mille per:

per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 1, comma 678, della legge di stabilità (147/2013).

Aliquota 1,20 per mille per:

-per le abitazioni principali e relative pertinenze (ad esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli categorie catastali A1,A8,A9) concesse in comodato a figli o genitori

Nel caso di possesso dei requisiti previsti della Legge di Stabilità 2016 il valore imponibile è abbattuto del 50%

-per l'unità immobiliare concessa dal proprietario in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze alle condizioni definite dall'articolo 2 comma 3 della Legge 9 Dicembre 1998, n.431.

Si precisa che per aver diritto all'agevolazione, il locatario deve eleggere la propria residenza anagrafica nell'immobile o vi provveda entro sei mesi dalla stipula del contratto.

Per tale fattispecie la Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione della Tasi del 25%

c) di dare atto che la tassa non è dovuta dall'utilizzatore, ad eccezione delle unità immobiliari classificate A1,A8 e A9 se l'unità immobiliare occupata è adibita ad abitazione principale sua e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza;

d) di determinare i servizi indivisibili comunali e relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, così come indicati nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);

e) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

f) di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

g) di incaricare il Funzionario Responsabile di effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: 10 voti favorevoli e 5 contrari (Salamone, Calzolari, Fortuzzi, Biagioni e Raimondi) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2018 / 42
Bilancio

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ESENZIONI, ALIQUOTE E RIDUZIONI TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 01/02/2018

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2018 / 42
Bilancio

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ESENZIONI, ALIQUOTE E RIDUZIONI TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 01/02/2018

LA RESPONSABILE DELL'U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)